

## Verbale Assemblea Ordinaria del giorno 10 dicembre 2022

Il giorno 10 dicembre 2022, alle ore 11.00 presso la propria sede in (MO), Via Livio Borri n. 30, si è riunita in seconda convocazione l'assemblea ordinaria dell'Associazione Corale Gioacchino Rossini, per discutere e deliberare sul seguente

### Ordine del Giorno

- 1 Variazioni statutarie obbligatorie previste dalla normativa nazionale relativa alle associazioni ed enti del terzo settore

Assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente dell'Associazione Sig. Gemma Nicola, il quale dopo aver constatato e fatto constatare che:

- L'Assemblea è stata regolarmente convocata, con le modalità previste dello statuto, contenente l'o.d.g., l'ora e il luogo; - sono presenti n°85 soci su n° 214 iscritti nel libro soci - tutti i presenti si dichiarano sufficientemente edotti sugli argomenti da trattare dichiara che essa deve ritenersi regolarmente costituita per la sua validità, nel rispetto di quanto stabilito dallo statuto, per discutere e deliberare sull'ordine del giorno.

Il Presidente chiama a fungere da segretario il Sig. Massimo Boccolari che accetta

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica che, stante quanto previsto dal D.lgs. 17/2017 (Codice del Terzo settore), e verificate le richieste dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del terzo settore devono essere obbligatoriamente apportate delle variazioni allo statuto.

Il Consiglio Direttivo dopo attenta analisi ha provveduto a riformulare lo statuto apportando le variazioni richieste dall'Ufficio regionale del registro nazionale del terzo settore senza modificarlo in altre parti. Fatta questa dovuta precisazione il Presidente dà lettura integrale dello statuto che già da 30 giorni era stato reso visionabile dai soci presso la sede della società evidenziandone le variazioni proposte all'assemblea.

Al termine della lettura dello statuto dopo aver preso atto e verificate le modifiche, viene posto in votazione palese lo Statuto modificato.

L'Assemblea con voto unanime dei presenti delibera

di approvare il nuovo Statuto modificato che viene allegato al presente atto formandone parte integrante.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, non soggetta all'imposta di registro ai sensi dell'art. 82, comma 3, del D.lgs. 17/2017. e di provvedere a inviarlo modificato al RUNTS come richiesto per le opportune verifiche

Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 12.30 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario  
Massimo Boccolari

ASSOCIAZIONE DELLE ENTREPRENE  
Giunta Provinciale di Modena  
Ufficio Territoriale di Modena

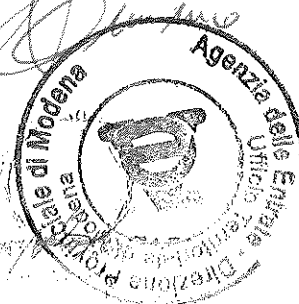
Registrazione n° 15 DIC. 2022

di n° 6719

Conferma di n° 6719

Il Presidente  
Gemma Nicola

Il Presidente  
Gemma Nicola



S T A T U T O

Costituzione e sede

Art. 1 - È costituita l'Associazione di promozione sociale denominata "CORALE GIOACCHINO ROSSINI - APS", con sede in Modena, Via Livio Borri, 30; essa è retta dal presente Statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

All'atto dell'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) di cui all'art.45 del D.lgs n. 117 del 03/07/2017, la denominazione sarà integrata automaticamente con la dicitura "Ente del Terzo Settore" abbreviabile in "ETS".

La denominazione deve essere utilizzata negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Carattere dell'Associazione

Art. 2 - L'Associazione ha carattere volontario e non ha scopo di lucro.

Il numero minimo dei soci deve essere pari a n.7 persone fisiche o a n.3 Associazioni di Promozione Sociale. Se il numero minimo degli associati diviene inferiore a quanto stabilito, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione è cancellata dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

L'Associazione potrà partecipare quale socio ad altre Associazioni di Promozione Sociale.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

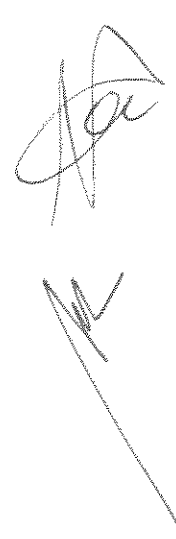
I soci sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi, nonché all'accettazione delle norme del presente Statuto.

Durata dell'Associazione

Art. 3 - La durata dell'Associazione è illimitata.

Attività di interesse generale - Scopi dell'Associazione

Art. 4 - L'Associazione si pone l'obiettivo di svolgere, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, l'attività di interesse generale, rubricata alla lettera i) dell'art. 5, c.1 del D.lgs. n. 117/2017, di organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art 5 del D.lgs. n. 117/2017, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. Nello specifico, l'Associazione ha lo scopo di promuovere



l'attività di carattere musicale-corale al fine di sollecitare la partecipazione popolare soprattutto dei giovani, l'impegno civile e morale dei cittadini, senza distinzione di sesso e di estrazione sociale, razza, religione e cittadinanza.

L'Associazione è apolitica.

Al centro dell'attività dell'Associazione si pone, lo studio della musica indirizzato al canto corale; la ricerca di nuovi autori sia italiani che stranieri, nonché la riproposta di musiche di autori del passato sia famosi che non.

L'Associazione potrà organizzare sia a carattere nazionale che internazionale concerti, rassegne, concorsi nell'ambito della musica corale.

L'Associazione potrà partecipare sia in Italia che all'estero, a tutte quelle manifestazioni alle quali intenderà

prendere parte purché rientranti negli scopi dell'Associazione.

L'Associazione, oltre allo svolgimento delle attività di interesse generale, potrà inoltre svolgere le seguenti attività secondarie e strumentali:

a) organizzare tavole rotonde, convegni, conferenze, mostre, seminari, proiezioni di films e documentari culturali o comunque di interesse per i soci;

b) organizzare teatro e trattenimenti musicali sia da parte dei soci che di compagnie e complessi esterni; trattenimenti per anziani, per bambini, ricreativi in genere, pranzi sociali;

c) organizzare incontri, manifestazioni fra soci in occasione di festività, ricorrenze ed altro;

d) organizzare corsi di orientamento musicale e di perfezionamento del canto corale;

e) l'Associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale e ricreativa lecita ed aderente agli scopi del sodalizio;

f) pubblicare una rivista di informazione in ordine all'attività svolta e ai programmi futuri e qualsiasi notizia di interesse sociale da inviare gratuitamente a tutti i soci.

Soci

Art. 5 - Possono essere soci dell'Associazione cittadini italiani o stranieri purché di sentimento e comportamento aderenti agli scopi sociali.

Potranno inoltre essere soci Associazioni e circoli aventi attività e scopi non in contrasto con quelli dell'"Associazione Corale Gioacchino Rossini".

I soci saranno classificati in due distinte categorie:

a) Soci Ordinari;

b) Soci Onorari, quelli che hanno contribuito a dare lustro e prestigio all'Associazione.

La qualità di socio comporta la possibilità, estesa ai familiari, di frequentare l'Associazione e le manifestazioni dalla stessa organizzate.

#### Ammissione dei soci

Art. 6 - L'Ammissione dei soci ordinari avviene su domanda degli interessati

Le domande dovranno essere esposte all'albo dell'Associazione per almeno 15 giorni durante i quali ogni singolo socio può far pervenire in segreteria le proprie osservazioni scritte in merito. L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi soci è deliberata dal Consiglio Direttivo il quale provvede a darne comunicazione agli interessati. Il Consiglio Direttivo provvede altresì all'iscrizione dei nuovi soci nel libro soci.

In caso di rigetto della domanda di ammissione dei nuovi soci, Il Consiglio Direttivo comunica l'esito, entro 60 giorni, ai soggetti interessati allegando la delibera motivata. In quest'ultimo caso, gli interessati possono, entro i 60 giorni successivi, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'Assemblea dei soci. Le iscrizioni decorrono dall'1 gennaio dell'anno in cui la domanda è accolta.

#### Doveri e Diritti dei soci

Art. 7 - L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.

Ciascun socio ha il diritto di esaminare i libri sociali presso la sede dell'Associazione previa richiesta da inoltrare al Consiglio Direttivo.

#### Perdita della qualifica di socio

Art. 8 - La qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi:

- a) per dimissioni da comunicarsi per iscritto almeno tre mesi prima dello scadere dell'anno;
- b) per decadenza e cioè la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- c) per delibera di esclusione del Consiglio Direttivo per accertati motivi di incompatibilità; per aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente Statuto o per altri motivi che comportino indegnità; a tale scopo il Consiglio Direttivo procederà ad esaminare i casi in questione ed entro il primo mese di ogni anno sociale il Consiglio stesso procederà alla revisione della lista dei soci;

- d) per ritardato pagamento dei contributi per oltre un anno.

Le quote sono intrasmissibili ex art. 35 II comma D.Lgs 117/2017  
Organi dell'Associazione

Art. 9 - Organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea dei Soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- La Commissione Artistica;
- Il Collegio dei Revisori dei conti.

ASSEMBLEA

Assemblea dei soci

Art. 10 - Organi sovrano dell'Associazione è l'Assemblea dei soci. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti i soci.

L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno entro il 30 aprile, o - in caso di necessità - entro il 30 giugno per l'approvazione del bilancio precedente, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali e per presentare il bilancio.

L'Assemblea può essere inoltre convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:

- a) per decisione del Consiglio Direttivo;
- b) su richiesta, indirizzata al Presidente, di almeno un terzo dei soci.
- c) Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 11 - La convocazione delle Assemblee deve effettuarsi mediante avviso contenente l'Ordine del Giorno, il luogo e la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima, da affiggersi nei locali della sede sociale almeno dieci giorni prima della data fissata per la prima convocazione.

In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i Soci con diritto di voto, tutti gli amministratori e tutti i Sindaci effettivi.

Il Consiglio Direttivo potrà, a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoriamente stabilita nel primo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle Assemblee.

Art. 12 - L'Assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci.

In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno i 2/5 (due quinti) dei soci.

In caso di scioglimento e liquidazione dell'Associazione occorrerà comunque la presenza diretta o per delega di almeno tre quarti dei soci aventi diritto al voto ed il voto favorevole di almeno i tre quinti dei presenti o rappresentati aventi diritto al voto.

È ammessa la rappresentanza per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio; è vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore a due.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o in caso di sua assenza o impedimento sarà la stessa Assemblea ad eleggere il Presidente.

I verbali delle riunioni dell'Assemblea sono redatti dal segretario del Consiglio Direttivo. In caso di sua assenza o impedimento sarà il Presidente dell'Assemblea a nominare il segretario dell'Assemblea tra i presenti.

Il Presidente ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno, di chiamare un notaio per redigere il verbale dell'Assemblea fungendo questi da segretario.

L'Assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza dei voti espressi.

In caso di parità di voti l'Assemblea deve essere chiamata subito (seduta stante) a votare una seconda volta e se necessario altre ulteriori.

L'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza di almeno due terzi dei voti espressi.

Le funzioni di segretario dell'Assemblea straordinaria devono essere demandate ad un notaio scelto dal Presidente.

Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto espressi.

Art. 13 - L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano. Per argomenti di particolare importanza la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto; il Presidente dell'Assemblea può, in questo caso, scegliere tre scrutatori fra i presenti.

Non è previsto un periodo minimo di iscrizione del socio ai fini dell'esercizio del diritto di voto;

Art. 14 - All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

in sede ordinaria a) discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;

b) eleggere i membri del Consiglio Direttivo, il Presidente, e l'Organo di Controllo;

c) fissare, su proposta del Consiglio Direttivo, le eventuali quote di ammissione ed il contributo annuo associativo nonché la penale per i ritardati versamenti;

d) deliberare in merito all'ammissione dei nuovi soci, su domanda dell'interessato, nel caso in cui il Consiglio Direttivo abbia espresso parere negativo;

e) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;

f) deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo o sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto;

In sede straordinaria:

g) deliberare sullo scioglimento, trasformazione, fusione o

scissione dell'Associazione;

h) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;

i) deliberare sul trasferimento della sede dell'Associazione;

l) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

#### CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 15 - Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

a) deliberare sulle questioni riguardanti l'attività della Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'Assemblea assumendo tutte le iniziative del caso;

b) predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'Assemblea secondo le proposte del Presidente. Il bilancio di esercizio deve essere redatto secondo le disposizioni degli artt. 13 e 14 del D.lgs. n. 117 del 03/07/2017.

c) deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;

d) dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente;

e) procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;

f) in caso di necessità, verificare la permanenza dei requisiti suddetti;

g) deliberare l'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi soci, comunicarne l'esito della richiesta agli interessati e curare l'iscrizione dei nuovi soci nel libro soci;

h) deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad Enti e Istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'Associazione stessa designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci.

i) deliberare sull'autorizzazione alla visione dei libri sociali da parte del socio che ne abbia fatto richiesta scritta;

l) richiedere, entro 30 giorni dalla nomina, l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore - RUNTS dei componenti del Consiglio Direttivo e del Presidente.

Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione e tutte le volte in cui sia necessario procede, a scrutinio segreto, alla nomina del segretario della società; al Tesoriere economo; e a due membri della Commissione artistica, nonché al Capo-Coro.

Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di Commissioni consultive o di Studio, nominate dal Consiglio stesso, composte da soci e non soci.

Il Consiglio Direttivo delibera inoltre sulla esclusione dei soci qualora si rendano responsabili di atti contrari al presente Statuto, al vivere civile, al mancato rispetto degli organi sociali.



Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, e per alzata di mano, ad eccezione di quanto previsto al 2° capoverso del presente articolo, in base al numero dei presenti.

#### COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 16 - Il Consiglio Direttivo è formato da 5 a 13 membri nominati dall'Assemblea ordinaria, necessariamente in numero dispari, compreso il Presidente.

L'Assemblea stessa designa anche il Presidente, con votazione separata.

Entro 30 giorni dalla loro nomina i componenti del Consiglio Direttivo devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore - RUNTS.

Tutti i Consiglieri devono essere soci.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e comunque fino all'Assemblea Ordinaria che precede il rinnovo delle cariche sociali.

Al termine del mandato i Consiglieri possono essere riconfermati. Negli intervalli tra le assemblee sociali ed in caso di dimissioni, decesso, decadenza od altro impedimento di uno o più dei suoi membri purché meno della metà, il Consiglio Direttivo ha facoltà di procedere alla integrazione del Consiglio stesso fino al limite statutario chiamando a far parte del Consiglio i primi non eletti nell'ultima assemblea.

I membri del Consiglio Direttivo non riceveranno alcuna remunerazione per la loro carica, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute ed autorizzate dal Consiglio.

Art. 17 - Il Consiglio Direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, possibilmente una volta al bimestre, e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario e quando lo richiedano almeno tre componenti.

Alle riunioni partecipa il segretario che dovrà redigerne il verbale, in caso di sua assenza le funzioni saranno svolte da un membro del Consiglio designato dal Presidente.

Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate con avviso scritto o anche telefonicamente almeno 10 giorni prima.

Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un Consigliere designato dai presenti.

In caso di particolare urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato per telegramma inviato almeno 2 (due) giorni prima.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

I componenti del Consiglio sono tenuti a mantenere la massima segretezza sulle discussioni consiliari.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo dovranno essere sempre invitati i membri del Collegio dei Revisori, i quali svolgeranno soltanto funzioni consultive.

PRESIDENTE

Art. 18 - Compiti del Presidente.

Il Presidente dirige l'Associazione e la rappresenta tutti gli effetti, di fronte a terzi e in giudizio.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente può delegare, ad uno o più Consiglieri, parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente.

Art. 19 - Il Presidente è eletto dall'Assemblea ordinaria; entro 30 giorni dalla sua nomina, il Consiglio Direttivo ne richiede l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore - RUNTS specificandone le funzioni di rappresentanza dell'Associazione. Il Presidente deve essere socio e dura in carica un triennio e comunque fino all'Assemblea Ordinaria che precede il rinnovo delle cariche sociali. Al termine del mandato, il Presidente può essere rieletto.

In caso di dimissioni o di impedimento grave, tale giudicato dal Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso provvede ad eleggere un Presidente fino alla successiva Assemblea Ordinaria.

COMMISSIONE ARTISTICA

Art. 20 - La Commissione Artistica nelle sue funzioni svolge la sua attività affiancando il Consiglio Direttivo in tutte le attività artistiche e le manifestazioni culturali.

La Commissione Artistica può proporre al Consiglio Direttivo programmi di studio e manifestazioni nonché attività congeniali all'Associazione aventi carattere di secondarietà e di strumentalità rispetto alle attività di interesse generale.

Art. 21 - La Commissione Artistica è composta di 5 membri:

- di diritto: il Presidente, il Direttore e il Capo Coro;
- gli altri: due eletti dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, anche tra non soci. In caso di dimissioni di uno o più membri il Consiglio su proposta del Presidente procede alla sostituzione degli stessi che dureranno in carica fino alla scadenza del triennio.

Presidente della Commissione Artistica è il Presidente della associazione.

ORGANO DI CONTROLLO

Art. 22 - Al verificarsi delle condizioni di legge di cui all'art. 30 del D.lgs. n.117 del 03/07/2017 l'Assemblea nomina l'Organo di Controllo, anche in forma monocratica il quale dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Art. 23 - L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto

dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

- può esercitare la revisione legale dei conti, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.lgs n.117 del 03/07/2017. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro;

- esercita il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro;

- monitora l'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle disposizioni del D.lgs n. 117 del 03/07/2017

- può procedere, tramite i singoli componenti, ad atti di ispezione e di controllo, eventualmente chiedendo al Consiglio Direttivo informazioni sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

#### FINANZE E PATRIMONIO

Art. 24 - Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalla quota di iscrizione da versarsi all'atto dell'ammissione alla associazione nella misura fissata dall'Assemblea Ordinaria;
- b) dai contributi annui ordinari, da stabilirsi annualmente dall'Assemblea Ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo;
- c) dalle quote di soci benemeriti e sostenitori;
- d) da eventuali contributi straordinari, deliberati dalla Assemblea Ordinaria in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- e) da versamenti volontari degli associati;
- f) da contributi di pubbliche Amministrazioni, Enti locali, Istituti di credito, Ministeri competenti, e da Enti in genere;
- g) da sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o di associati.

Art. 25 - I contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno solare in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci. I contributi ordinari devono essere pagati in unica soluzione entro il 30 marzo di ogni anno. Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'Associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno solare in corso. Il Consiglio Direttivo in deroga a quanto stabilito nel presente articolo può esonerare nuovi soci giovani coristi per uno o più anni dal contributo ordinario annuo.

Il socio che cessa per qualsiasi motivo di far parte della Associazione perde ogni diritto al patrimonio sociale.

#### ESERCIZI SOCIALI

Art. 26 - L'esercizio sociale inizia il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.



L'amministrazione e la tenuta della contabilità dell'Associazione è affidata al segretario ed al tesoriere dell'Associazione secondo le direttive del Presidente del Consiglio Direttivo.

#### SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 27 - In caso di scioglimento l'Assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Ai sensi dell'art. 9 del D.lgs. n.117 del 03/07/2017 il patrimonio residuo risultante dalla liquidazione è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, previo parere positivo dell'ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. L'ente interessato è tenuto ad inoltrare la richiesta di parere al predetto ufficio con raccomandata A/R o secondo le disposizioni previste dal D.lgs. N. 82 del 07/03/2005. 82. Il parere deve essere reso dall'ufficio competente entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta; decorso tale termine, il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

#### REGOLAMENTO

Art. 28 - Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo.

#### RINVIO

Art. 29 - Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

FIRMATO:

Il Presidente: GEMMA NICOLA

Il Segretario: BOCCOLARI MASSIMO